

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1214 del 05/03/2026
Oggetto	DPR 59/2013 - ARCA SOCIETA' AGRICOLA - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività agrituristica con pernottamento ed attività didattica sito in Comune di Civitella di Romagna, Via San Giovanni in Squarzarolo n. 41.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1277 del 05/03/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno cinque MARZO 2026 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR 59/2013 - ARCA SOCIETA' AGRICOLA - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività agrituristica con pernottamento ed attività didattica sito in Comune di Civitella di Romagna, Via San Giovanni in Squarzarolo n. 41.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

Vista l'istanza presentata al SUAP del Comune di Civitella di Romagna in data 02/10/2025 e acquisita da Arpae SAC con PG/2026/176080 del 06/10/2025, così come successivamente conformati ai fini dell'avvio del procedimento in data 15/10/2025, con documentazione acquisita da Arpae al PG/2025/184466 – pratica Sinadoc 31637/2025 - da ARCA SOCIETA' AGRICOLA (C.F./PIVA 02735330397), con sede legale in Via G. Puccini n. 2 - Bagnacavallo (RA), per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività agrituristica con pernottamento ed attività didattica ubicato in Via San Giovanni in Squarzarolo n. 41, Comune di Civitella di Romagna sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali - di competenza Arpae;
- impatto acustico - di competenza comunale;

Richiamata la normativa settoriale ambientale in materia di:

Scarichi idrici:

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in

materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

Verificata la correttezza formale dell'istanza presentata;

Considerato che il procedimento amministrativo si è svolto come segue:

- il SUAP con nota del 17/11/2025 Prot. Com.le n. 11188, acquisita da Arpae al PG/2025/203061 comunicava all'Impresa ed agli Enti interessati l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con contestuale richiesta integrazioni;
- l'Impresa, dopo proroga della data di scadenza per la presentazione delle integrazioni, concessa in data 18/12/2025 da parte del SUAP, in data 30/01/2026 trasmetteva la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le n. 849 e da Arpae al PG/2026/21890;
- l'Impresa in data 13/03/2026 trasmetteva al SUAP documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Com.le n. 1280 e da Arpae al PG/2026/22471;

Dato atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Parere senza prescrizioni per la matrice impatto acustico del Comune di Civitella di Romagna - Settore Tecnico- Manutentivo (Prot. Com.le n. 1759 del 25/02/2026), acquisito da Arpae al PG/2026/36315;
- Rapporto istruttorio del responsabile dell'endoprocedimento "scarichi" acquisito in data 05/03/2026, previa acquisizione della Relazione Tecnica Istruttoria PG/2026/35409 del 24/02/2026 del Servizio Territoriale Arpae - Distretto di Forlì-Cesena per la matrice scarichi;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziali del presente atto;

Considerato che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

Ravvisata la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore di ARCA SOCIETA' AGRICOLA, per l'esercizio di attività agrituristica con pernottamento ed attività didattica da realizzare in Comune di Civitella di Romagna, Via San Giovanni in Squarzarolo n. 41 , che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Civitella di Romagna;

Richiamate:

- la d.D.G. 151/2025 (Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna di cui alla d.D.G.130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale);
- la d.D.G. 7/2026 (Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. 68/2025. Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna);
- la d.D.G. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva det. 364/2024 del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la d.D.G. 27/2026 di conferimento alla dott.ssa Elena Montepaone dell'incarico dirigenziale relativo al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa dal responsabile del procedimento Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

sulla base di quanto sopra esposto, parte integrante della presente determinazione:

1. **Di adottare**, ai sensi del DPR 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **ARCA SOCIETA' AGRICOLA (C.F./PIVA 02735330397) per l'insediamento sito in Comune di Civitella di Romagna, Via San Giovanni in Squarzarolo n. 41**, che comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali** - di competenza Arpae;
- **Impatto acustico** - di competenza comunale.

2. **Di stabilire** che per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel seguente allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **ALLEGATO A e Relativa Planimetria "Scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche"**.

3. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

4. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

5. **Di dare atto** che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. **Di dare atto** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

7. **Di dare atto** che sono fatti salvi:

- tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

8. **Di dare atto** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

9. **Di trasmettere** la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Civitella di Romagna ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Civitella di Romagna e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Di rendere noto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAE territorialmente competente;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni ambientali ed Energia di Forlì-Cesena
Elena Montepaone

SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

(Art. 124 del D.Lgs. 152/06 e smi - Parte Terza)

INTRODUZIONE GENERALE

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta ARCA SOCIETA' AGRICOLA, esercente attività agrituristica con pernottamento ed attività didattica, presso l'insediamento sito in Comune di Civitella di Romagna, Loc. Cusercoli, Via San Giovanni in Squarzarolo n. 41, richiede nuova autorizzazione per n. 2 scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale (Pratica Sinadoc. n. 31637/2025), aventi una potenzialità complessiva di 33 a.e. ed identificati come di seguito riportato:
 - **Scarico S1** (Potenzialità 15 a.e.) - per le unità immobiliari H, I (parte nuova), L e M;
 - **Scarico S2** (Potenzialità 18 a.e.) - per le unità immobiliari A, B, C, D, E, F, G e I (parte vecchia).

1) Scarico S1 - Derivanti da n. 4 unità immobiliari distinte identificate come H, I (parte nuova), L e M.

INTRODUZIONE

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta esercente attività agrituristica con pernottamento ed attività didattica, richiede nuova autorizzazione per lo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, derivante da n. 4 unità immobiliari distinte identificate come H, I (parte vecchia), L e M, avente potenzialità di 15 a.e. (di cui 2 a.e. da U.I. H, 2 a.e. da U.I. I (parte nuova), 2 a.e. da U.I. L e 9 a.e. da U.I. M);
- Le acque reflue sopracitate, prima dello scarico finale nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in pozzetto degrassatore da 840 lt, fossa Imhoff da 16 a.e. (Comp. di sedimentazione: 800 lt e Comp. di digestione: 3.200 lt), filtro batterico aerobico avente un volume utile di 10 mc (h=1,50) e successiva fossa Imhoff per la sedimentazione finale da 6 a.e. (Comp. di sedimentazione: 300 lt e Comp. di digestione: 1.200 lt);
- I sistemi di trattamento previsti per i reflui rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera c);
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a.e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicati nella Tabella B della medesima Deliberazione;
- Lo scarico finale recapita in fosso interpodereale afferente al Fiume Bidente - Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;

- E' stato espresso parere favorevole con prescrizioni dall'Area Prevenzione Ambientale – Area Est – Servizio Territoriale – Distretto di Forlì-Cesena di Arpae con nota del 24/02/2026 acquisita al Prot. Arpae n. PG/202/35409;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisite agli atti in data 06/10/2025 al Prot. Arpae n. PG/2025/176080, così come successivamente integrate/modificate in data 17/10/2025 Prot. Arpae n. PG/2025/184466 e in data 03/02/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/21890;
- Tavola n. 5 recante ad oggetto “Planimetria dello scarico di acque reflue”, in scala 1:200, datata 13/02/2026 a firma del tecnico incaricato, acquisita agli atti in data 20/02/2026 al Prot. Arpae n. PG/2026/33471 (*allegata*).

CONDIZIONI

Indirizzo insediamento	Via San Giovanni in Squarzarolo n. 41 - Loc. Cusercoli - Civitella di Romagna
Destinazione dell'insediamento	Attività agrituristiche con pernottamento ed attività didattica
Provenienza dello scarico	Unità immobiliari H, I (parte nuova), L e M
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
Potenzialità	15 a.e. (di cui 2 a.e. da U.I. H, 2 a.e. da U.I. I (parte nuova), 2 a.e. da U.I. L e 9 a.e. da U.I. M)
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Pozzetto degrassatore da 840 lt, fossa Imhoff da 16 a.e. (Comp. di sedimentazione.: 800 lt e Comp. di digestione: 3.200 lt), filtro batterico aerobico avente un volume utile di 10 mc (h=1,50) e successiva fossa Imhoff per la sedimentazione finale da 6 a.e. (Comp. di sedimentazione: 300 lt e Comp. di digestione: 1.200 lt)
Corpo Recettore	Fosso interpodereale afferente al Fiume Bidente - Bacino Idrico dei Fiumi Uniti

PRESCRIZIONI

1. Per il prelevamento di campioni di acque di scarico, il pozzetto di ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
3. La fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
4. Analoghe prescrizioni devono intendersi anche per il pozzetto degrassatore.
5. La fossa Imhoff, il pozzetto degrassatore e il filtro batterico dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
6. Se il filtro batterico è dotato di pompa per il convogliamento dei reflui fino alla quota del sedimentatore finale, dovrà essere installato un sistema visivo che segnali il mancato funzionamento della pompa.
7. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
8. Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni ambientali ed Energia di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.
9. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

2) Scarico S2 - Derivanti da n. 8 unità immobiliari distinte identificate come A, B, C, D, E, F, G, I (parte vecchia)

INTRODUZIONE

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta esercente attività agrituristica con pernottamento ed attività didattica, richiede nuova autorizzazione per lo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, derivante da n. 8 unità immobiliari distinte identificate come A, B, C, D, E, F, G, I (parte vecchia), avente potenzialità di 18 a.e. (di cui 2 a.e. da U.I. A, 2 a.e. da U.I. B, 2 a.e. da U.I. C, 2 a.e. da U.I. D, 1 a.e. da U.I. E, 4 a.e. da U.I. F, 3 a.e. da U.I. G e 2 a.e. da U.I. I (parte vecchia));
- Le acque reflue sopracitate, prima dello scarico finale nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in pozzetto degrassatore da 500 lt (a servizio delle U.I. A, B e C), pozzetto degrassatore da 500 lt (a servizio delle U.I. D, E, G, I (parte vecchia)), pozzetto degrassatore da 260 lt (a servizio dell'U.I. F), fossa Imhoff da 20 a.e. (Comp. di sedimentazione: 1.020 lt e Comp. di digestione 4.080 lt) ed in impianto di fitodepurazione a

flusso sommerso orizzontale da 18 a.e. (Superficie: 90,75 mq);

- I sistemi di trattamento previsti per i reflui rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera c);
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a.e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicati nella Tabella B della medesima Deliberazione;
- Lo scarico finale recapita in fosso interpodereale afferente al Fiume Bidente - Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- E' stato espresso parere favorevole con prescrizioni dall'Area Prevenzione Ambientale – Area Est – Servizio Territoriale – Distretto di Forlì-Cesena di Arpae con nota del 24/02/2026 acquisita al Prot. Arpae n. PG/202/35409;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisite agli atti in data 06/10/2025 al Prot. Arpae n. PG/2025/176080, così come successivamente integrate/modificate in data 17/10/2025 Prot. Arpae n. PG/2025/184466 e in data 03/02/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/21890;
- Tavola n. 5 recante ad oggetto “Planimetria dello scarico di acque reflue”, in scala 1:200, datata 13/02/2026 a firma del tecnico incaricato, acquisita agli atti in data 20/02/2026 al Prot. Arpae n. PG/2026/33471 (*allegata*).

CONDIZIONI

Indirizzo insediamento	Via San Giovanni in Squarzarolo n. 41 - Loc. Cusercoli - Civitella di Romagna
Destinazione dell'insediamento	Attività agrituristica con pernottamento ed attività didattica
Provenienza dello scarico	Unità immobiliari A, B, C, D, E, F, G e I (parte vecchia)
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
Potenzialità	18 a.e. (di cui 2 a.e. da U.I. A, 2 a.e. da U.I. B, 2 a.e. da U.I. C, 2 a.e. da U.I. D, 1 a.e. da U.I. E, 4 a.e. da U.I. F, 3 a.e. Da U.I. G e 2 a.e. da U.I. I (parte vecchia))

Sistemi di trattamento prima dello scarico	Pozzetto degrassatore da 500 lt (a servizio delle U.I. A, B e C), pozzetto degrassatore da 500 lt (a servizio delle U.I. D, E, G, I (parte vecchia), pozzetto degrassatore da 260 lt (a servizio dell'U.I. F), fossa Imhoff da 20 a.e. (Comp. di sedimentazione: 1.020 lt e Comp. di digestione 4.080 lt) ed in impianto di fitodepurazione a flusso sommerso orizzontale da 18 a.e. (Superficie: 90,75 mq)
Corpo Recettore	Fosso interpodereale afferente al Fiume Bidente - Bacino Idrico dei Fiumi Uniti

PRESCRIZIONI

1. Per il prelevamento di campioni di acque di scarico, il pozzetto di ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
3. La fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
4. Analoghe prescrizioni devono intendersi anche per i pozzetti degrassatori.
5. La fossa Imhoff ed i pozzetti degrassatori dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
6. Il responsabile dello scarico dovrà curare ed eventualmente sostituire periodicamente le piante posizionate sull'impianto di fitodepurazione ed il materiale filtrante, in modo tale da garantire con continuità la perfetta funzionalità dell'impianto. Per tutto il perimetro dell'impianto, dovranno essere costituiti dei piccoli argini in terreno al fine di prevenire il più possibile l'afflusso delle acque piovane di scorrimento all'interno del filtro. Almeno due volte all'anno dovranno essere eseguiti idonei lavaggi alle tubazioni di distribuzione onde garantire un perfetto funzionamento del sistema.
7. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
8. Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni ambientali ed Energia di Arpa (PEC: aoofo@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa (PEC: aoofo@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello

scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

9. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.